



PARCO DI ROMA GOLF & COUNTRY CLUB S.S.D. R.L.

REGOLAMENTO INTERNO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO SOCIALE – AFFILIAZIONE ALLA FIG

Art. 1 Costituzione:

In data 26.11.2009 è stata costituita Parco di Roma Golf & Country Club S.S.D. a r.l. con sede legale a Roma, in Via Due Ponti 110, senza fini di lucro, avente per oggetto sociale la promozione e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica, con specifico riferimento all'attività golfistica. La Società e i suoi organi sono disciplinati dallo Statuto e dalle norme di legge applicabili, mentre il presente Regolamento è volto principalmente a disciplinare nei suoi vari aspetti l'ammissione, le categorie, i diritti e gli obblighi degli Associati, così come definiti al successivo art. 3.

Art. 2 Impianto sportivo e affiliazione:

La società ha stipulato con Golf Parco di Roma SRL un contratto di affitto che consente l'utilizzazione esclusiva dell'impianto sportivo, sito in Roma Via dei Due Ponti 110, ed ha chiesto ed ottenuto l'affiliazione alla Federazione Italiana Golf dalla quale accetta integralmente le norme statutarie e regolamentari, nonché la giurisdizione sportiva e disciplinare, così come accetta le norme e le direttive del CONI.

ASSOCIATI

Art. 3 Organizzazione:

Nel perseguimento del proprio oggetto sociale mediante la promozione e diffusione del gioco del golf, la società intende svolgere la propria attività non soltanto a favore dei propri soci, ma anche a favore di una più ampia categoria di soggetti, consentendo loro l'utilizzazione dell'impianto golfistico ed il tesseramento presso la Federazione Italiana Golf.

Ai sensi del presente Regolamento e nell'ambito dell'organizzazione interna della società sportiva (organizzazione d'ora in avanti indicata semplicemente come "Club"), della quale fanno parte tutti i soggetti ammessi a fruire dei servizi e delle strutture messe a disposizione dalla società, sono complessivamente indicati come "Associati":

- le persone fisiche che hanno acquistato la titolarità di una quota del capitale della società (a tutti gli effetti di legge e di statuto "Soci" della società);

- i soggetti che non sono titolari di una quota del capitale della società e che hanno ottenuto l'ammissione alla categoria degli Associati secondo le regole e la procedura prevista.

Art. 4 Requisiti essenziali:

Condizione imprescindibile per l'ammissione e la permanenza nell'ambito della categoria degli Associati è una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Tutti i tesserati federali, ai sensi del Titolo IV dello Statuto F.I.G. sono tenuti all'osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti federali nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza. La radiazione dalla Federazione Italiana Golf comporta l'automatica e definitiva esclusione dell'Associato.

Art. 5 Obblighi comuni a tutti gli Associati:

Indipendentemente dalle categorie di appartenenza al Club e dalla data di ammissione, tutti gli ASSOCIATI sono obbligati a rispettare il presente Regolamento Interno, le disposizioni emanate dal Consiglio di Amministrazione con riferimento all'utilizzazione dell'impianto golfistico e delle strutture ad esso dedicate, le norme emanate dal CONI e dalla FIG.

Gli ASSOCIATI sono altresì obbligati al puntuale pagamento delle quote di ammissione, delle quote annuali, delle quote per il tesseramento annuale presso la FIG, dei corrispettivi relativi ai servizi fruiti e da fruire presso il Club.

Gli ASSOCIATI si assumono l'obbligo di informare i propri ospiti delle regole che devono essere rispettate all'interno dell'impianto sportivo e delle strutture ad esso dedicate, e rispondono per essi nei confronti del Club per qualsiasi violazione a tali regole.

Art. 6 Regolamento:

La competenza esclusiva per la modifica del presente Regolamento Interno spetta all'assemblea dei Soci della società.

Art. 7 Organi della Società e Organi del Club:

La Società sportiva esercita la propria attività attraverso i seguenti organi, disciplinati dallo Statuto, dalla legge e dal presente Regolamento:

- il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- L'ASSEMBLEA DEI SOCI
- la COMMISSIONE SPORTIVA
- le COMMISSIONI DISCIPLINARI DI I E II ISTANZA

L'assemblea dei soci della società, alla quale spetta per Statuto la nomina delle Commissioni di disciplina, ha deliberato di delegare alla collettività degli Associati la nomina di un membro effettivo ed uno supplente di ciascuna Commissione, in conformità con quanto previsto dal presente Regolamento (art. 20). Le Commissioni decadono e devono essere rinominate e/o rilette, ove i componenti effettivi si riducono per motivi diversi dei due terzi.

CATEGORIE DI ASSOCIATI – AMMISSIONE

Art. 8 Categorie di Associati:

L'ammissione al Club determina l'acquisto da parte del singolo Associato di tutti i diritti, facoltà, oneri ed obblighi corrispondenti alla categoria di appartenenza. L'ammissione al Club e l'acquisto della qualità di Associato hanno natura strettamente personale, e non sono trasmissibili per atto tra vivi o mortis causa. La qualità di Associato è acquistata a tempo indeterminato, fatti salvi il recesso o l'esclusione nei casi previsti dal presente Regolamento.

Le categorie di Associati e le relative quote saranno definite annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 Ammissione:

AMMISSIONE NUOVI ASSOCIATI:

Per essere ammessi a una delle categorie di Associati, l'aspirante Associato dovrà fare richiesta di associazione compilando apposito modulo fornito dalla Segreteria. Le domande degli associati minorenni devono essere controfirmate dai genitori o da chi ne fa le veci.

L'Associato ha l'obbligo di comunicare i propri dati anagrafici ed i propri contatti (telefono e/o indirizzo e-mail) aggiornati.

Art. 10 Procedura di ammissione:

Le richieste di ammissione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Dopo aver verificato la regolarità formale della domanda di ammissione e effettuato il colloquio, il Consiglio di Amministrazione, assunte le informazioni ritenute utili, compila la modulistica e dispone la eventuale accettazione. Il Consiglio di Amministrazione decide sulla domanda senza alcun obbligo di motivare eventuali rifiuti.

QUOTE DI AMMISSIONE – QUOTE ANNUALI – TERMINI DI PAGAMENTO

Art. 11 Quote di Ammissione e annuali

Entro il 15 Novembre di ciascun anno l'organo amministrativo (nominato dal Consiglio di Amministrazione) determina e pubblica l'ammontare delle quote per l'ammissione alle diverse categorie di associati per l'esercizio successivo, stabilendo le modalità per il loro versamento.

Art. 12 Termini di pagamento delle quote e morosità:

Il termine di pagamento delle quote associative viene stabilito dall'organo amministrativo.

La mancata osservanza dei termini per il versamento delle quote o dei corrispettivi comporta l'applicazione automatica degli interessi di mora a tutte le somme dovute dall'Associato, nella misura del 5%. Senza che sia necessaria alcuna comunicazione formale di sollecito trascorsi 15 giorni dalle scadenze del pagamento delle quote, il diritto dell'associato moroso di accedere all'interno dei locali e dell'impianto sportivo del Club è automaticamente sospeso fino alla data in cui provvede a regolarizzare integralmente la propria posizione.

La sospensione dei diritti di accesso al Club non determina alcuna riduzione delle quote e dei corrispettivi dovuti dall'associato moroso, né lo esonera dal pagamento degli interessi di mora.

L'associato escluso potrà essere riammesso solo presentando una nuova domanda e versando integralmente la quota di ammissione nell'ammontare che sarà determinato per l'anno in cui è chiesta l'ammissione, senza poter invocare in

compensazione le rate versate prima dell'esclusione.

Art. 13 Recesso:

Gli Associati possono recedere dal Club dandone comunicazione in forma scritta, inviata presso la sede sociale entro il 30 Novembre di ciascun anno, con efficacia a partire dal successivo 1 Gennaio. Il recesso degli Associati (così come l'esclusione) non comporta in nessun caso il diritto al rimborso della quota di ammissione già versata o dovuta nell'anno in cui è esercitato il recesso o è avvenuta l'esclusione) né determina il venir meno dell'obbligo di pagare integralmente la quota annuale inerente l'esercizio.

Art. 14 Esclusione:

Gli Associati sono automaticamente esclusi dal Club:

- nel caso di radiazione dalla FIG o comunque al venir meno dei requisiti necessari per il tesseramento;
- nel caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti dall'organo amministrativo della quota di ammissione, ovvero della quota annuale e di quella relativa al tesseramento FIG, ovvero infine dei corrispettivi per i servizi;
- nel caso in cui gli organi disciplinari abbiano accertato con decisione definitiva il venir meno della condizione dell'irreprendibile condotta morale, civile e sportiva.

COMMISSIONI ED ALTRI ORGANI DEL CLUB

Art. 15 Commissione Sportiva

La COMMISSIONE SPORTIVA assolve a tutte le funzioni ed i compiti relativi all'organizzazione dell'attività sportiva ed allo svolgimento del gioco, sia in gara che fuori gara, secondo le direttive impartite dall'organo amministrativo della società. In particolare provvede all'attuazione delle delibere dell'organo amministrativo in materia di organizzazione e controllo dell'attività sportiva, con particolare riferimento al calendario sportivo, all'organizzazione delle gare, all'emanazione di regole locali, alla nomina di un Comitato di gara permanente per la normale attività agonistica e alla nomina di una Commissione Vantaggi così come disposto da norma FIG, alla formazione delle squadre sociali, all'accertamento preliminare delle infrazioni al regolamento ed all'etichetta del gioco, con obbligo in questi ultimi casi di procedere alla tempestiva denuncia agli organi competenti ad irrogare le relative sanzioni. La Commissione Sportiva a miglior specifica di quanto contemplato nello Statuto è composta da tre a cinque membri, di nomina del Consiglio di Amministrazione, anche tra gli Associati, e durano in carica per il periodo indicato nell'atto di nomina.

Art. 16 Commissioni di disciplina

Le COMMISSIONI DISCIPLINARI DI I E II ISTANZA sono composte da tre membri effettivi e due supplenti ciascuna, così nominati:

- un membro effettivo di entrambe le Commissioni, dal Consiglio di Amministrazione;
- un membro effettivo ed uno supplente di entrambe le Commissioni, dall'Assemblea dei Soci;
- un membro effettivo ed uno supplente di entrambe le Commissioni, dalla collettività degli Associati.

Entrambe le Commissioni eleggono un Presidente al loro interno e durano in carica per il quadriennio olimpico. Nel caso in cui venga a mancare un membro effettivo o supplente provvederanno esse stesse alla nomina di un sostituto che resterà in carica fino alla scadenza degli altri membri.

Salva la competenza degli organi di giustizia federali per casi specifici inerenti alla disciplina dell'attività agonistica e oltre a quanto previsto da Statuto, Regolamento Organico e Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Golf, le Commissioni giudicano, in prima e seconda istanza, tutti i casi di mancanza di disciplina, di inosservanza di norme regolamentari del Club, nonché di scorretto comportamento morale, civile e sportivo degli associati e degli atleti dilettanti in quanto tali.

Esulano dalla competenza delle Commissioni Disciplinari le azioni legali volte al recupero dei crediti del Club nei confronti degli Associati morosi.

Fermo restando che l'attività delle Commissioni Disciplinari si svolgerà nella piena osservanza del diritto alla difesa e dell'integrità del contraddittorio, e che per quanto non previsto nel presente regolamento le Commissioni potranno fare riferimento al Regolamento di Giustizia Federale, tali organi sono così disciplinate.

a) Regole comuni ad entrambi i gradi:

- Dinnanzi ad entrambe le Commissioni l'Associato potrà farsi assistere da persona di propria fiducia, mentre il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un proprio rappresentante incaricato di tutelare gli interessi del Club e/o della società;
- Prima dell'adozione di qualsiasi provvedimento sanzionatorio da parte della Commissione l'Associato dovrà essere convocato per essere personalmente sentito, onde:

1. essere direttamente interrogato
 2. essere edotto della violazione che gli viene contestata e messo in grado di poter esporre la propria versione, indicando le persone informate dei fatti o allegando documenti a proprio discarico
- Qualsiasi decisione delle Commissioni deve essere motivata;

b) Commissione Disciplinare di I Istanza:

La Commissione Disciplinare di I istanza interviene nei casi di presunte violazioni a carico degli Associati. La Commissione procede d'ufficio o anche su istanza scritta dell'organo amministrativo, della Commissione Sportiva o di un Associato interessato alla vertenza e deve emettere la sua decisione nel più breve tempo possibile tenuto conto della natura dell'istruttoria e delle indagini necessarie per l'accertamento dei fatti. Decide a maggioranza, dopo aver udito le parti interessate e gli eventuali testimoni ed aver espletato tutte le indagini che ritiene opportune. La Commissione adotta i provvedimenti sotto indicati nei confronti degli Associati in funzione della gravità di ogni singolo caso:

- richiamo scritto
- censura scritta
- sospensione temporanea dalla frequentazione degli impianti del Club o della sola attività agonistica
- radiazione

La decisione, resa in forma scritta, è depositata in Segreteria, inoltrata all'organo direttivo della società e comunicata agli interessati ed ai controinteressati. Decorsi i termini per l'impugnazione la decisione di I grado diventa definitiva, ferma restando la sua efficacia a partire dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del destinatario del provvedimento disciplinare. Fino a che la decisione non è definitiva ed in caso di impugnazione non è data alcuna pubblicità alla decisione.

c) Commissione Disciplinare di II Istanza:

Contro le decisioni della Commissione Disciplinare di I Istanza sia l'associato o l'atleta dilettante o professionista cui sia stato inflitto un provvedimento disciplinare, può presentare ricorso, con indicazione degli specifici motivi d'impugnazione, alla Commissione di Disciplina di II Istanza, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione contenente la decisione di I grado. Il ricorso può essere presentato anche dall'organo amministrativo della società entro 15 giorni dal deposito in Segreteria della decisione.

La Commissione Disciplinare di II Istanza può sospendere provvisoriamente gli effetti del provvedimento impugnato e deve emettere la decisione nel più breve tempo possibile, fatta salva la possibilità di espletare nuove indagini. Le sue decisioni sono inappellabili. Le decisioni debbono essere depositate in Segreteria e comunicate agli interessati ed ai controinteressati in forma scritta.

Nel caso di provvedimenti disciplinari di radiazione di un socio l'appello può essere proposto direttamente all'assemblea dei soci, che delibera in sede ordinaria. Per quanto non contemplato valgono le norme generali previste dal Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Golf.

Art. 17 Commissioni speciali:

L'organo amministrativo della società potrà inoltre nominare speciali commissioni o investire specifici soggetti di incarichi ad hoc, in relazione a particolari esigenze della gestione del Club ovvero in relazione a particolari funzioni connesse con il raggiungimento dell'oggetto sociale.

PROCEDURE DI ELEZIONE

Art. 18 Scadenze e presentazione delle candidature:

Entro la fine dell'anno nel quale si svolgono le olimpiadi la Società organizza lo svolgimento delle procedure per l'elezione dei membri delle Commissioni. L'organo amministrativo comunica, mediante affissione all'Albo Sociale, le date fissate per la presentazione delle candidature e per le votazioni oltre al nominativo del soggetto o della Commissione delegata ad espletare tutte le incombenze relative alle procedure di elezione.

Art. 19 Presentazione delle candidature:

Entro il termine fissato dall'organo amministrativo gli associati che intendono presentare la propria candidatura a componente delle Commissioni di Disciplina depositano dichiarazione scritta in Segreteria. Possono presentare la propria candidatura tutti gli associati effettivi che abbiano compiuto la maggiore età e che nel precedente quadriennio olimpico non siano stati destinatari di alcun provvedimento disciplinare.

I nominativi dei candidati restano affissi all'Albo Sociale fino alla data fissata per le votazioni.

Art. 20 Votazioni:

Le votazioni si svolgono in uno o più giorni mediante compilazione e consegna delle schede a disposizione presso la Segreteria. L'organo amministrativo può stabilire che la votazione avvenga per corrispondenza, posta elettronica o altre modalità, fissando il termine massimo entro il quale le dichiarazioni di voto devono pervenire presso la sede del Club. In tal caso le dichiarazioni di voto devono consentire l'identificazione del soggetto votante.

La Commissione o il soggetto incaricati procedono allo spoglio dei voti e comunicano il nominativo dei soggetti eletti mediante affissione dei risultati delle votazioni all'Albo Sociale.

Sono eletti gli Associati che riportano la maggioranza semplice dei voti validi e che dichiarano l'accettazione della carica.

Art. 21 Frequentazione del Club e fruibilità dei servizi:

IMPIANTI E SERVIZI DEL CLUB

Gli Associati possono frequentare il Club utilizzando le diverse strutture ed usufruendo dei vari servizi compatibilmente con lo status della categoria di appartenenza e purché in regola con il pagamento delle quote e di quanto altro dovuto per green fee, iscrizioni gara, golf cart e servizi in generale.

Gli Associati sono obbligati per sé e per i loro ospiti ad osservare tutte le norme contenute nel presente regolamento e quelle emanate dall'organo amministrativo per la fruizione degli impianti, delle strutture e dei servizi del Club.

ARMADIETTI SPOGLIATOIO

Il Club mette a disposizione a favore degli Associati un numero limitato di armadietti all'interno degli spogliatoi. Gli Associati che aderiscono al servizio acquistano la disponibilità esclusiva dell'armadietto per l'intera durata dell'anno sociale a condizione che la quota annuale venga versata entro i termini stabiliti.

Nel caso di mancato pagamento della quota entro i termini stabiliti il Club avrà la facoltà di aprire l'armadietto senza la necessità di alcun specifica messa in mora, di rimuovere il suo contenuto e di assegnare l'armadietto ad altro Associato. Qualora l'Associato non provveda a ritirare il contenuto rimosso dall'armadietto entro 30 giorni dalla comunicazione il Club avrà la facoltà di disfarsi del contenuto, senza che l'Associato abbia la possibilità di pretendere alcunché. L'Associato è comunque obbligato al pagamento dell'intera quota del servizio annuale sia a fronte del limitato periodo di utilizzo dell'armadietto, sia a titolo di penale per l'inadempimento e di rimborso delle spese affrontate dal Club per l'apertura dell'armadietto, la sostituzione delle chiavi e il limitato periodo di custodia del contenuto dell'armadietto.

In ogni caso il Club declina qualsiasi responsabilità in merito a quanto depositato dagli Associati all'interno degli armadietti, essendo obbligo di tutti i fruitori del servizio quello di non introdurre negli armadietti beni di valore e materiali o articoli deperibili, pericolosi o comunque nocivi.

DEPOSITO SACCHE

Il Club mette a disposizione a favore degli Associati un numero limitato di posti per la sacca all'interno del deposito sacche. Gli Associati che aderiscono al servizio acquistano la disponibilità esclusiva del posto sacca per l'intera durata dell'anno sociale a condizione che la quota annuale venga versata entro i termini stabiliti.

Nel caso di mancato pagamento della quota entro i termini stabiliti il Club avrà la facoltà di assegnare il posto sacca ad altro Associato. Qualora l'Associato non provveda a ritirare la propria sacca dal deposito sacche entro 30 giorni dalla comunicazione il Club avrà la facoltà di disfarsi dalla sacca, senza che l'Associato abbia la possibilità di pretendere alcunché. L'Associato è comunque obbligato al pagamento dell'intera quota del servizio annuale sia a fronte del limitato periodo di utilizzo del posto sacca a titolo di penale per l'inadempimento.

Art. 22 Accesso al Club:

L'accesso ai locali, impianti e strutture del Club è riservato agli Associati, i loro Ospiti ed i giocatori dilettanti e professionisti che acquistano un green fee giornaliero.

E' fatto divieto a chiunque di svolgere all'interno del Club attività di natura economica o commerciale non autorizzate dall'organo amministrativo della società.

Decorso il termine stabilito l'Associato moroso che acceda al Club per una ragione diversa dalla regolarizzazione della sua posizione sarà invitato ad allontanarsi ed in caso di rifiuto seguirà il deferimento alla Commissione Disciplinare di I Istanza.

Art. 23 Accesso al Campo da Golf:

Al fine di implementare la sicurezza e la razionale organizzazione dell'uso del campo da golf, l'accesso al percorso dovrà essere preceduto dalla prenotazione nominativa della partenza. In assenza di prenotazione non è consentito accedere al percorso.

La prenotazione potrà essere effettuata mediante il sistema disponibile sul sito internet del Club nei termini sotto elencati, oppure, nella medesima giornata della partenza, mediante prenotazione telefonica o personalmente in Segreteria.

Tutti gli Associati che acquistano una quota con un numero limitato di accessi al percorso hanno l'obbligo di

prenotazione del tee time e della registrazione presso la segreteria.

Art. 24 Ospiti:

E' facoltà degli Associati ospitare terzi a frequentare il Club e a utilizzare il campo da golf con le eventuali limitazioni previste dall'organo amministrativo.

Qualora emerga che un accompagnatore di un Associato abbia giocato sul percorso senza aver regolarmente pagato il relativo green fee, l'importo dovuto sarà addebitato all'Associato.

Art. 25 Animali:

E' vietato introdurre cani (o altri animali da compagnia) all'interno della Club House. Negli spazi all'aperto e soprattutto sul campo da gioco, i cani devono essere tenuti al guinzaglio. I padroni si devono preoccupare di raccogliere le deiezioni dei propri cani.

Art. 26 Parcheggio:

E fatto divieto di parcheggiare autoveicoli e motoveicoli nel piazzale antistante la club house.

Art. 27 Bambini:

I genitori o coloro che ne fanno le veci sono responsabili della condotta dei bambini. I bambini di età inferiore a 6 anni non possono essere lasciati incustoditi in tutte le aree del circolo.

Art. 28 Regolamenti:

L'organo amministrativo della società è competente per l'emanazione di norme regolamentari aventi ad oggetto la disciplina di qualunque questione inerente l'organizzazione del Club ovvero la migliore attuazione delle norme previste nel presente Regolamento.

RESPONSABILITA' ED ONERI

Art. 29 Responsabilità:

La Società non è responsabile dei danni subiti dagli Associati e/o ospiti durante la loro permanenza negli impianti e nei locali del club per fatto di altri Associati, ospiti, giocatori non associati o, comunque, di persone non dipendenti della Società medesima. Gli Associati rispondono delle violazioni al presente Regolamento e comunque dei danni cagionati a persone o cose dai propri figli, ospiti e invitati unitamente a tali soggetti.

La Società non risponde in alcun modo di oggetti personali lasciati nei locali e negli impianti sociali dagli Associati o dagli ospiti. E' fatto obbligo a tutti gli Associati di comunicare tempestivamente al Direttore del Club o persona da questi incaricata i danni eventualmente cagionati a strutture, manufatti o altri beni mobili di proprietà del Club. Tutti gli Associati sono altresì obbligati a segnalare eventuali malfunzionamenti, disfunzioni o condizioni di beni mobili o immobili dalle quali possa nascere un pericolo a terzi.

Chiunque si renda responsabile del danneggiamento di beni mobili o immobili nell'ambito del Club è obbligato a rispondere di tutte le conseguenze, sia in termini di costi di riparazione e/o sostituzione, sia in termini di risarcimento di eventuali danni subiti da altri soggetti per effetto dell'uso/contacto con il bene danneggiato.

Art. 30 Violazioni:

La violazione di tutto quanto contemplato nel presente regolamento comporta il deferimento alle Commissioni disciplinari, fatta salva la competenza delle autorità giudiziarie per il recupero del credito della Società nei confronti dei soci morosi esclusi e per il risarcimento dei danni patrimoniali cagionati a persone o beni mobili e/o immobili.